CAMERA DEI DEPUTATI N. 1306

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONIO MAGRI, CALDEROLI, FLEGO, LATRONICO, BONATO, ALDA GRASSI, ORESTE ROSSI, MAGISTRONI, PERABONI, BERTOTTI, TERZI, MAURIZIO BALOCCHI, PROVERA, SARTORI, MICHIELON, BORGHEZIO, LUIGI ROSSI, GIANMARCO MANCINI, POLLI, BOSSI

—

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali

Presentata il 15 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'evoluzione della società con le sue innegabili influenze nel mondo del lavoro ha portato la crisi del sindacato tradizionale. Tale crisi è dimostrata dalla fuga dei lavoratori verso sindacati alternativi che facciano miglior uso della rappresentatività che non quello di utilizzare la consistenza numerica per scopi politici.

La reazione dei lavoratori con il loro spostamento dal mastodonte della triplice, vincolato politicamente ai partiti di potere e perciò soggetto ad ogni sorta di ricatti e compromessi, verso sindacati minori (liberi invece da ricatti e compromessi) ha portato come conseguenza l'inattualità dello statuto dei lavoratori.

I vari concetti di « sindacato nazionale », di « maggiore rappresentatività » e la preclusione dei diritti ai sindacati che non siano già firmatari di contratti, si sono rivelati strumento di ritorsione nei confronti dei sindacati alternativi; mezzo di repressione della libertà sindacale espressa dai lavoratori attraverso scelte di sindacati che non siano quelli storici.

Sostanzialmente i concetti suespressi impediscono al sindacato che non sia già maggiormente rappresentativo di diventarlo, soffocandone sul nascere ogni possibilità di crescita.

Il mancato riconoscimento alle rappresentanze sindacali aziendali toglie voce al sindacato in azienda, vanificando così la

delega di rappresentanza concessagli dai lavoratori, l'impossibilità di adire la magistratura secondo quanto previsto dal titolo III della legge n. 300 del 1970, pone i sindacati alternativi nella scomoda posizione di non poter far valere i propri diritti in tempi brevi; il mancato riconoscimento di pretendere la repressione della condotta antisindacale pone il piccolo sindacato nella condizione di non potersi nemmeno difendere adeguatamente; il non partecipare al tavolo delle trattative rende inutile qualsiasi delega conferita al sindacato.

Sostanzialmente si chiede quale prospettiva può avere un sindacato che non sia maggiormente rappresentativo, di diventarlo in queste condizioni. Ci si chiede anche come si possa pretendere che i lavoratori rinnovino l'adesione ad un sindacato impossibilitato, suo malgrado, a rappresentarli adeguatamente.

Il « Golia » della triplice fonda la sua forza sulla maggiore rappresentatività, ma questa rappresentatività se l'è guadagnata in un momento storico ben diverso da quello attuale, senza dover lottare con altre confederazioni e soprattutto senza fare i conti con lo statuto dei lavoratori.

L'esigenza manifestata nel mondo del lavoro di rivolgersi ad organizzazioni sindacali meno rappresentative sul piano numerico, ma più efficienti e meglio rapprentative da un punto di vista sostanziale, urta oggi con l'obbligo giuridico imposto dallo statuto dei lavoratori di conquistarsi la rappresentatività sul campo.

Questa rappresentatività, tuttavia, non può essere conseguita se non con l'adesione dei lavoratori ai quali in questa situazione il « Davide alternativo » può offrire poco o nulla.

Da qui l'esigenza di una sostanziale modifica del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, per consentire anche ai sindacati minori ed ai lavoratori ad essi iscritti quei diritti sanciti, oltre che dall'articolo 1 della legge che si vuole modificare, dalla stessa Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

« b-*bis*) delle associazioni sindacali sufficientemente rappresentative a livello regionale o provinciale ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è inserito il seguente:

« ART. 19-*bis*. *(Organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa).* – 1. È associazione sindacale sufficientemente rappresentativa a livello regionale o provinciale quella che nella regione o provincia raggiunge una adesione pari almeno al cinque per cento delle adesioni espresse dai lavoratori occupati nella categoria professionale rappresentata.

2. La certificazione degli iscritti avviene annualmente attraverso gli uffici regionali e provinciali del lavoro.

3. Le certificazioni di cui al comma 2 sono pubbliche ».

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 19-*bis* della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 19-*ter*. *(Rinnovo delle rappresentanze sindacali aziendali).* 1. Possono essere eletti rappresentanti sindacali aziendali tutti i lavoratori dipendenti aventi diritto al voto indipendentemente dalla loro iscrizione a qualsiasi sindacato di categoria.

2. Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) elette conservano la loro qualifica anche se dimissionarie dal sindacato di appartenenza al momento della elezione o se radiate dal sindacato stesso.

3. Le RSA durano in carica per un periodo massimo di trentasei mesi.

4. L'elezione delle RSA viene indetta da quelle uscenti almeno un mese prima della scadenza del mandato.

5. Entro dieci giorni dalla elezione delle nuove RSA quelle uscenti devono comunicare all'azienda il nominativo dei nuovi eletti.

6. Solo per motivi d particolare gravità le RSA possono prolungare la propria permanenza in carica per il termine massimo di un mese ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 19-*ter* della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 19-*quater* – *(Surroga di poteri alle RSA)*. – 1. Qualora le RSA in carica non provvedano nel termine stabilito ad indire le elezioni o rifiutino, od omettano la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo *19-ter*, le elezioni dovranno essere indette dal sindacato maggiormente rappresentativo in azienda, intendendosi per tale quello con il maggiore numero di iscritti nella unità produttiva. In caso di egual numero di iscritti tra due sindacati si considera maggiormente rappresentativo quello col maggior numero di iscritti in assoluto ».

ART. 5.

1. Dopo l'articolo 19-*quater* della legge 20 maggio 1970, n. 300, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 19-*quinques* – *(Composizione delle RSA)*. – 1. Salvo clausole più fa-

vorevoli dei contratti collettivi, possono essere eletti nelle RSA:

a) un componente nelle aziende con meno di quindici dipendenti;

b) un componente ogni quindici dipendenti nella unità di lavoro fino a quarantacinque dipendenti;

c) tre componenti, più un ulteriore numero di componenti da determinarsi in ragione di uno ogni quarantacinque dipendenti, applicando tale rapporto oltre i quarantacinque nelle unità di lavoro che occupano fino a quattrocentocinquanta dipendenti;

d) dodici componenti, più un ulteriore numero di componenti da determinarsi in ragione di uno ogni novanta dipendenti, applicando tale rapporto nelle unità di lavoro che occupano più di quattrocentocinquanta dipendenti ».

ART. 6.

1. All'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il diritto di percepire le ritenute sul salario e sulla pensione è riconosciuto a tutti i sindacati che abbiano depositato il loro statuto ».

ART. 7.

1. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la parola: « nazionali » è sostituita dalle seguenti: « identificate secondo quanto disposto dall'articolo 19 ».

2. Dopo il quinto comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è inserito il seguente:

« Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei sindacati che disturbano, molestano o comun-

que impediscono il normale svolgimento della attività di altri sindacati, facendo pressioni di qualunque tipo sul datore di lavoro o defiggendo i comunicati esposti ».

ART. 8.

1. Al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole: « di cui alle lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a)*, *b)* e b-*bis*) ».

2. Al secondo comma dell'articolo 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole: « di cui alle lettere *a)* e *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a)*, *b)* e b-*bis*) ».